

Decreto Legislativo Luogotenenziale 13 settembre 1944, n. 198

Norme relative alla composizione e al funzionamento dell'Alta Corte di Giustizia istituita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, N. 159, ed altre disposizioni procedurali.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1944, n. 55)

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944; n. 151;

Vista, la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta. del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'annullamento delle sentenze indicate nell'art. 1 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è dichiarato con ordinanza, in Camera di consiglio, su istanza del condannato o del pubblico Ministero, dal giudice che ha pronunciato la sentenza. Se la sentenza è stata pronunciata dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato, l'annullamento è dichiarato dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

I provvedimenti adottati sull'istanza di annullamento non sono soggetti ad alcun mezzo di impugnazione.

Art. 2.

Possono essere nominati membri supplenti dell'Alta Corte di Giustizia, istituita con l'art. 2 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, nel numero che sarà, richiesto dalle necessità del regolare funzionamento dell'Alta Corte, ma in ogni caso non superiore a nove.

I membri supplenti sono chiamati dal presidente a far parte del collegio nel caso di mancanza o di impedimento di membri effettivi. Nel caso di mancanza, o di impedimento, del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni il Membro che sia magistrato di grado più elevato e, a parità di grado, il più anziano.

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà, di disporre che intervenga anche un altro membro. Il membro in soprannumero assiste al dibattimento e sostituisce quello dei membri del collegio che sia comunque impedito o assente. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

Qualora le necessità del servizio lo richiedano, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Alta Corte di Giustizia può essere divisa, in due sezioni, a ciascuna delle quali sono assegnati, con lo stesso decreto di costituzione delle sezioni, nove membri scelti tra, gli effettivi e i supplenti. Qualora l'Alta Corte sia divisa in due sezioni, possono essere nominati altri quattro membri supplenti oltre il numero previsto nel primo comma di questo articolo. La prima sezione è, presieduta dal presidente dell'Alta Corte; l'altra sezione dal membro che sia magistrato di grado più elevato e, a, parità di grado, dal più anziano.

Il presidente dell'Alta Corte, può sostituire i membri assenti o impediti di una sezione con membri appartenenti all'altra sezione.

Art. 3.

Per i delitti di competenza dell'Alta Corte di Giustizia, l'Alto Commissario procede con istruzione sommaria osservando le disposizioni stabilite nel titolo III del libro II del Codice di procedura penale.

Art. 4.

L'Alto Commissario, se ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza del rapporto o della denuncia relativi a delitti di competenza dell'Alta Corte di giustizia, ordina la trasmissione degli atti all'archivio. Nel corso dell'istruzione sommaria, se ritiene che, non si debba procedere anche solo per taluno degli imputati, trasmette gli atti all'Alta Corte con le opportune richieste. La Corte, se accoglie la richiesta, pronuncia in Camera di consiglio sentenza di non doversi procedere. Altrimenti restituisce gli atti all'Alto Commissario perchè richieda il decreto di citazione.

Art. 5.

Nella sentenza, l'Alta Corte di Giustizia, può dare, al fatto una definizione giuridica, diversa da quella denunciata nella, richiesta del decreto di citazione, infliggere lo pene corrispondenti, quantunque più gravi, e applicare le misure di sicurezza anche se la, cognizione del reato appartenga, ad altro giudice ordinario o speciale.

Art. 6.

Nel caso di connessione tra procedimenti di competenza dell'Alta Corte di Giustizia e procedimenti di competenza di altri giudici speciali o di giudici ordinari, la competenza per tutti spetta all'Alta Corte di Giustizia. Questa tuttavia, per ragioni di convenienza, può ordinare con provvedimento insindacabile la separazione dei procedimenti.

Art. 7.

L'Alta Corte di Giustizia e i giudici ordinari e speciali, se risalta dal dibattimento che i fatti, pur non integrando gli estremi di reato, rientrano nell'ipotesi prevista dall'Art. 8 del decreto legislativo 27 luglio 1944 n. 159, possono applicare le sanzioni ivi stabilite, salva la competenza dell'Alta Corte di Giustizia per le persone indicate nell'ultimo comma del detto articolo.

Contro l'applicazione di tali sanzioni, quando esse non siano applicate dall'Alta Corte di Giustizia o dalle Corti di Assise, è ammesso ricorso per Cassazione anche per il merito. Il

ricorso è deciso dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indica nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

Art. 8.

La richiesta dell'Alto Commissario all'Alta Corte di Giustizia per la decadenza dalla carica dei membri di Assemblee legislative o di enti ed istituti, che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista e a rendere possibile la guerra, deve essere notificata, a cura della cancelleria dell'Alta Corte, ai singoli interessati con l'invito a presentare le deduzioni difensive entro un termine prefisso, che non può essere inferiore a giorni 15.

Entro questo termine gli interessati possono consultare gli atti nella cancelleria.

L'Alta Corte, prima di provvedere, può procedere a tutte le indagini occorrenti e sentire l'interessato, anche se questi non ne abbia fatto richiesta.

La decadenza dalla carica è disposta con ordinanza in Camera di consiglio.

Art. 9.

Contro le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Alta Corte di Giustizia non è ammesso alcun mezzo di impugnazione.

Art. 10.

Il servizio di cancelleria presso l'Alta Corte di Giustizia è disimpegnato da funzionari delle cancellerie giudiziarie, che vi sono destinati in numero adeguato al bisogno con provvedimento del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 11.

La revoca delle declaratorie di amnistia ed indulto, preveduta dall'art. 6 del decreto legislativo 27 luglio 1944 n. 159, è pronunciata con ordinanza in Camera di consiglio dal giudice che aveva emesso la declaratoria stessa. Contro l'ordinanza non è ammesso alcun mezzo di impugnativa.

Art. 12.

I magistrati presidenti delle Commissioni provinciali, istituite con l'Art. 8 del decreto legislativo 27 luglio 1944 n. 159, sono nominati dal Ministro per la grazia e giustizia. L'estrazione a sorte tra i giudici popolari dei due membri delle predette Commissioni è fatta, con l'osservanza della disposizioni sull'ordinamento delle Corti di Assise, in quanto applicabili, dal presidente, assistito dal segretario che ne redige verbale.

Il servizio di segreteria è disimpegnato da funzionari delle cancellerie giudiziarie, destinati al Primo presidente della Corte di Appello che ha sede nel comune capoluogo di provincia, in cui la Commissione è istituita o, se il detto comune non è sede di Corte di Appello, dal presidente del locale Tribunale.

Art. 13.

Le Commissioni provinciali, istituite con l'art. 8 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, adottano i provvedimenti di loro competenza su richiesta dei Procuratori del Regno o dell'Alto Commissario.

La competenza a provvedere spetta alla Commissione della provincia, nella cui circoscrizione è stato compiuto il fatto per il quale si procede.

La Commissione, prima di adottare i provvedimenti previsti nell'articolo suddetto, deve sentire l'interessato o invitarlo a comparire.

L'interessato può farsi assistere da un difensore. Contro i provvedimenti della Commissione è ammesso il ricorso per Cassazione, anche per il merito. Il ricorso è deciso, in Camera di consiglio, dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

Art. 14.

Quando non vi è esercizio dell'azione penale, la competenza a disporre la confisca prevista dall'art. 9 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, spetta al Tribunale penale del luogo nel quale è situato il bene o è situata la maggior parte dei beni da confiscare.

Il Tribunale provvede, previa citazione dell'interessato, il quale può farsi assistere da un difensore.

La confisca, è disposta, dal Tribunale con ordinanza in Camera di consiglio, che è soggetta al ricorso per Cassazione, anche per il merito. Il ricorso è deciso dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

Art. 15.

L'Alto Commissario per l'assolvimento dei compiti a lui demandati dal decreto legislativo 27 luglio 1944 n. 159, può chiedere informazioni e documenti anche agli istituti ed aziende di credito, senza che a ciò siano di ostacolo le disposizioni vigenti circa la comunicazione dei dati e delle notizie riguardanti le aziende e gli istituti anzidetti.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - SFORZA - CIANCA - DE GASPERI - RUINI - SARAGAT - TOGLIATTI -
CARANDINI - TUPINI - SIGLIANTI - SOLERI - CASATI - DE COURTEN - PIACENTINI -
DE RUGGIERO - MANCINI - GULLO - CERABONA - GRONCHI